

Parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale delle Aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO il D.L. 16 maggio 2008 n. 85, convertito in Legge 14 luglio 2008, n. 121, che istituisce il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

VISTI i DD.MM. 4.10.2000 e 18.3.2005 di rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2006 n. 18 di "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale", e, in particolare l'art. 1 e l'art.4 concernente le elezioni per il rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale, che tra l'altro stabilisce che, in sede di prima applicazione, i rappresentanti di metà delle aree restano in carica per sei anni;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO il D.M. 16 marzo 2006 con cui è stato confermato in 14 il numero delle aree di settori scientifico-disciplinari;

VISTO il D.M. 12.04.2006 con il quale è stata costituita la Commissione incaricata di effettuare il sorteggio della metà delle aree di settori scientifico disciplinari i cui rappresentanti restano in carica per sei anni anziché quattro a norma dell'art. 4, co.2 della succitata legge n. 18/2006;

CONSIDERATO che sono state sorteggiate in data 5/7/2006 le seguenti aree: 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14, mentre le restanti aree interessate 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13 sono state rimesse alle elezioni per il rinnovo dei rispettivi rappresentanti;

VISTO il D.M. 28.12.06 con cui sono stati nominati i componenti del CUN e successive modifiche e integrazioni;

VISTA l'O.M. 6.10.2010 con la quale sono state indette le elezioni per il rinnovo delle aree 03, 05, 07, 09, 10, 12 e 13;

CONSIDERATO che il 27.1.2011, a seguito delle votazioni per le elezioni delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale, si è proceduto ad eleggere: 7 professori ordinari, 7 professori associati, 7 ricercatori, nonché i 3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo;

VISTO il D.M. 7.2.2011 con cui sono stati nominati i componenti del CUN delle suddette aree nonché le restanti componenti del Consiglio stesso;

VISTA l'O.M. 18.10.2011 con la quale sono state indette le elezioni per la sostituzione di tre Consiglieri appartenenti alle aree 01, 08 e 11 in ossequio al disposto dell'art.1, comma 7 della legge 16 gennaio 2006, n.18 ai sensi del quale "i componenti del CUN che nel corso del mandato perdono o modificano lo status di appartenenza alla fascia o categoria od organismo rappresentato decadono immediatamente e sono sostituiti entro due mesi, con le stesse procedure, per il residuo periodo del mandato originario";

VISTO il D.M. del 24/1/2012 di nomina dei tre nuovi Consiglieri eletti per le suddette aree 01,08 e 11;

VISTO che sono in scadenza le aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14;

CONSIDERATO che per le operazioni di voto può essere utilizzata una procedura telematica validata a livello nazionale;

VISTO che tale procedura predisposta dal CINECA è stata validata da una Commissione di esperti nella seduta dell'8.02.2010;

VISTO che anche le suddette precedenti elezioni sono state curate con il supporto telematico del CINECA;

ORDINA

Art. 1

Indizione votazioni

Per i giorni dal 21 al 29 gennaio 2013 sono indette le votazioni per l'elezione delle seguenti componenti del Consiglio Universitario Nazionale:

1. 7 professori di I fascia,
2. 7 professori di II fascia;

3. 7 ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

Per le suddette componenti sono interessate le aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14.

Le votazioni hanno luogo tra le h. 9:00 e le h. 17:00 di ciascun giorno feriale, escluso il sabato. Il giorno 29 gennaio 2013 le operazioni di voto terminano alle ore 14.00. Ogni Ateneo nell'ambito dei giorni e dell'orario sopra indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario ed un proprio orario.

Art. 2

Elezione dei professori e dei ricercatori

Per ciascuna delle suddette aree di cui all'art.1 sono eletti un professore di I fascia, un professore di II fascia ed un ricercatore.

Per le sopracitate aree disciplinari sono costituiti tre collegi elettorali dei quali uno è composto dai professori di I fascia, uno dai professori di II fascia uno ed uno dai ricercatori.

In ciascun collegio l'elettorato attivo e passivo è attribuito separatamente agli appartenenti alle corrispondenti aree e fasce.

Ogni elettore esprime il proprio voto per un solo candidato. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più anziano per età.

Art. 3

Formazione degli elenchi dell'elettorato e presentazione delle candidature

Ai fini della determinazione dell'elettorato il CINECA, tenuto conto dei dati forniti dagli Atenei, predispone gli elenchi dei professori ordinari, associati e ricercatori in servizio al 1 ottobre 2012 distinti per collegi elettorali e li pubblica in data 16 novembre 2012 sul sito all'indirizzo: [http:// elezionicun.miur.it](http://elezionicun.miur.it).

Entro il 26 novembre 2012, gli interessati possono proporre opposizione al Rettore che decide entro il 3 dicembre 2012 e comunica al CINECA le eventuali conseguenti modifiche da apportare agli elenchi.

Il CINECA pubblicherà in rete, in via definitiva, entro il 17 dicembre 2012, gli elenchi definitivi che faranno fede ai fini della determinazione dell'elettorato attivo.

Le candidature sono formalizzate dagli interessati secondo lo schema allegato alla presente ordinanza (all. 1), e pubblicate sul sito [http:// elezionicun.miur.it](http://elezionicun.miur.it).

Le dichiarazioni di candidatura dei professori ordinari, associati e ricercatori sottoscritte dai candidati e autenticate dal Rettore o da un suo delegato, sono inviate, per il tramite degli Uffici amministrativi di ciascuna istituzione universitaria, entro il 31 dicembre 2012 al CINECA, che le trasmetterà alla Commissione elettorale Centrale di cui al successivo art. 8. Tali dichiarazioni possono essere prodotte automaticamente dagli interessati all'interno del proprio sito personale riservato all'indirizzo <https://loginmiur.cineca.it>

Art. 4

Esercizio del diritto di voto

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non gode dell'elettorato attivo e passivo.

Nessuno può votare più di una volta ed in sede universitaria diversa da quella di appartenenza. Possono tuttavia votare in altra sede coloro che siano in possesso di specifica autorizzazione scritta del Direttore del Dipartimento di appartenenza, da consegnare a cura degli interessati al Presidente della Commissione di seggio presso cui esercitano il diritto di voto.

Art. 5

Seggi elettorali

Entro il sesto giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle votazioni, presso ciascuna istituzione universitaria, con decreto del Rettore è istituito il seggio elettorale per la elezione dei professori e ricercatori delle aree 01, 02, 04, 06, 08, 11 e 14.

Con lo stesso decreto sono nominati i componenti della Commissione di seggio.

La Commissione di seggio è composta da un Presidente scelto tra i professori di prima o seconda fascia e da tre membri di cui uno anche con funzioni di segretario, scelti preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra il personale tecnico e amministrativo della singola università.

La Commissione di seggio è assistita da un funzionario con competenza informatica. Per la validità delle operazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti.

In caso di rinuncia, anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvede alla sostituzione.

Art. 6

Operazioni di voto

Il documento che descrive la procedura telematica, atta a consentire lo svolgimento delle elezioni (all. 2), costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Nei giorni e nell'orario stabiliti l'elettore, dopo aver dimostrato la propria identità, aver apposto la propria firma sull'elenco dei votanti a fianco del proprio nominativo e aver ritirato il proprio certificato elettorale, può procedere alla votazione.

Il voto è individuale e segreto.

Ogni elettore esprime una sola preferenza.

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito [http:// elezionicun.miur.it](http://elezionicun.miur.it) .Una copia delle istruzioni è affissa in ciascuna postazione elettorale ed è comunque resa disponibile dal seggio elettorale.

Un simulatore della procedura medesima è inoltre disponibile sullo stesso sito.

All'ora stabilita per la chiusura delle votazioni ed esaurite le operazioni di voto degli elettori che in quel momento sono presenti nel locale della postazione, il Presidente dichiara chiuse le votazioni.

Art. 7

Svolgimento delle operazioni di scrutinio

Alle ore 15 del giorno 29 gennaio 2013, si insedia la Commissione elettorale Centrale che procederà alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.

Al completamento di tutte le operazioni per ciascun collegio, i risultati verranno pubblicati in rete.

Art. 8

Commissione Elettorale Centrale

Con decreto del Ministro è costituita presso il Ministero una Commissione Elettorale Centrale con il compito di effettuare le operazioni di cui all'art. 3 e all'art. 7.

La Commissione è presieduta da un Consigliere di Stato o da un Magistrato di TAR ed è composta da un professore ordinario, da un professore associato e da un ricercatore designati dal CUN, nonché da tre funzionari del Ministero con qualifica funzionale non inferiore a C2, dei quali uno con funzioni di segretario. La Commissione può essere coadiuvata nei suoi adempimenti materiali da personale di segreteria messo a disposizione dall'Amministrazione.

La Commissione, al termine delle operazioni di scrutinio, sulla base delle graduatorie distinte per ogni singolo collegio, proclama gli eletti.

Di tutte le operazioni è redatto un processo verbale.

Roma, 27 agosto 2012

IL MINISTRO
f.to F. Profumo